

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

In applicazione di quanto previsto dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 1999 art. 16 e successive modifiche e integrazioni, del CCNL per i dipendenti da aziende del Settore Turismo 1994 art. 13 e successive modifiche ed integrazioni, tra le parti:

- Unione del commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Mantova;
- Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL della Provincia di Mantova;

è costituita una Associazione senza scopo di lucro, retta dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni del codice civile sotto la denominazione:

“ENTE BILATERALE MANTOVANO COMMERCIO - TURISMO - SERVIZI”.

Art. 2 – Sede

L'Ente ha sede in Porto Mantovano Via Londra n. 2. Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, uffici, rappresentanze in Italia o all'estero, od un eventuale trasferimento della sede legale.

Art. 3 – Scopi

Comma 3.1 – Settore commercio e terziario

L'Ente Bilaterale Mantovano Commercio – Turismo - Servizi ha i seguenti scopi:

- a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
- b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
- c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
- e) istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui all'art. 6 del CCNL 20.09.99 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
- f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
- g) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- h) seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- i) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;

- j) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
- k) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specialità delle relazioni sindacali del terziario e le relative esperienze bilaterali;
- l) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale stesso;
- m) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario.

All'Ente Bilaterale Nazionale verrà riconosciuto un contributo annuo da riscotersi su quanto versato all'E.B.M., con versamenti periodici, nella percentuale e nei modi previsti dal vigente C.C.N.L.

Comma 3.2 – Settore turismo

L'Ente Bilaterale Mantovano Commercio – Turismo - Servizi ha i seguenti scopi:

- a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
- b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
- c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori.
- d) Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività di comparto.
- e) L'E.B.T. istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
 - A tal fine, l'Osservatorio:
 - programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
 - ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale.
 - promuovere iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto.
 - cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Osservatorio Nazionale;
 - svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro.

All'Ente Bilaterale Nazionale verrà riconosciuto un contributo annuo da riscontarsi su quanto versato all'E.B.M., con versamenti periodici, nella percentuale e nei modi previsti dal vigente C.C.N.L.

Art. 4 – Beneficiari

Le iniziative di cui agli artt. 3.1 e 3.2 del presente statuto sono destinate alle aziende e loro dipendenti che, conformemente a quanto stabilito dai C.C.N.L prima richiamati, corrispondono all'E.B.M., le quote di cui al successivo art. 8.

Le risorse dell' E.B.M. saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative cui all'art. 3.1 e 3.2 in ragione della disponibilità economica e in coerenza con gli obiettivi del C.C.N.L. del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e del CCNL per i dipendenti da aziende del Settore Turismo.

Art. 5 – Durata

La durata dell'Ente è stabilita fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta su conforme delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 6 – Soci

Sono soci dell'Ente:

- l' Unione del Commercio dei Servizi e del Turismo di Mantova alla quale compete la nomina di 12 delegati.
- la Filcams-CGIL (federazione italiana lavoratori commercio alberghi, mense e servizi) di Mantova, alla quale compete la nomina di 4 delegati.
- la Fisascat-CISL di Mantova (federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo) di Mantova alla quale compete la nomina di 4 delegati;
- La Uiltucs-UIL (unione italiana lavoratori turismo, commercio servizi) di Mantova alla quale compete la nomina di 4 delegati.

Art. 7 – Doveri dei Soci

I soci sono tenuti a sostenere in ogni modo le iniziative che l'Ente intenderà promuovere per il raggiungimento degli scopi sociali, a rispettare il seguente statuto, il regolamento delle attività dell'ente, nonché a conformarsi alle indicazioni che il consiglio di amministrazione fornirà relativamente alle modalità e forme di proficua e corretta utilizzazione delle risorse dell'Ente.

Art. 8 – Finanziamento

L'E.B.M. è finanziato da quote versate, pariteticamente e salvo eventuali modifiche, da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nel rispetto dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Settore Commercio e del Terziario e del settore del Turismo, integrati dagli accordi integrativi territoriali.

La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'E.B.M. unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel regolamento.

L'ente potrà inoltre ricevere donazioni, contributi, lasciti, elargizioni di associazioni, siano essi di enti privati o pubblici o di privati cittadini, erogati per lo scopo e le finalità dell'ente stesso.

Art. 9 - Organi

Gli Organi dell'Ente, nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei soci, sono:

- 1) l'Assemblea;
 - 2) il Presidente;
 - 3) il Vice-Presidente;
 - 4) il Consiglio Direttivo;
 - 5) il Collegio dei Revisori.
- 6) Tutte le cariche sono elettive, hanno la durata di 4 esercizi finanziari e possono essere riconfermate per una sola volta.
- 7) Qualora in tale periodo uno o più membri venisse a cessare dalla carica, il socio che lo ha designato provvederà alla sua sostituzione.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è composta da 24 delegati, nominati dalle rispettive organizzazioni risultanti dall'atto costitutivo nella misura di:

- 12 delegati per l'Unione del Commercio Servizi e Turismo di Mantova,
- 4 delegati per la Fisascat-CISL di Mantova,
- 4 delegati per la Filcams-CGIL di Mantova,
- 4 delegati per la Uiltucs-UIL di Mantova.

I delegati durano in carica 4 anni e possono comunque essere sostituiti nel corso del quadriennio in qualsiasi momento da parte del socio che li ha nominati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, per l'approvazione dello stato di previsione e del conto consultivo, per l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e per l'esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere, e ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio Direttivo, speciali circostanze lo richiedano ovvero nell'ipotesi in cui la convocazione sia richiesta, con indicazione dei punti di proposta in discussione, da almeno un terzo dei delegati aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata almeno 8 giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio del delegato, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione, in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica o telefax con preavviso minimo di 48 ore.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, mediante avviso che, contenente l'ordine del giorno, sarà affisso nella sede sociale, ed eventualmente nelle sedi periferiche dell'Ente, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente dell'Ente, in relazione a specifiche esigenze o particolarità del caso, potrà avvalersi anche di altre idonee forme di convocazione.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Ente o, in caso di impedimento o assenza di questi, dal Vice Presidente. Ove anche il Vice Presidente fosse assente od impedito, l'Assemblea sarà presieduta da persona indicata dall'assemblea stessa.

Al presidente dell'Assemblea spetta di stabilire le modalità di votazione, e la direzione dello svolgimento della seduta.

Il Presidente dell'Assemblea designa il segretario, che redigerà il verbale della riunione e, in caso di necessità, due o più scrutatori scelti fra i delegati intervenuti.

L'Assemblea è validamente riunita quando sono presenti in prima convocazione almeno il 50 % più uno delegati per ogni socio; in seconda convocazione almeno 1 delegato per ogni socio.

Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno due terzi più uno dei delegati presenti.

Per modificare lo Statuto, per approvare il Regolamento delle Attività e sue modifiche, per deliberare la messa in liquidazione dell'Ente, per deliberare l'eventuale richiesta di riconoscimento dell'Ente, nonché per le deliberazioni relative alla nomina, alla sostituzione e/o revoca dei componenti il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori, e all'approvazione dello stato di previsione e del conto consuntivo è necessaria la presenza di almeno 1 delegato per ciascun socio e le relative deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole dei tre quarti dei delegati presenti. In relazione a tali deliberazioni, il verbale di cui appresso dovrà essere redatto da un notaio designato dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale redatto dal segretario e firmato dal Presidente e dal segretario stesso, nonché dai due delegati designati dall'Assemblea.

I verbali delle Assemblee saranno a disposizione dei soci i quali, mediante richiesta scritta, potranno prenderne visione presso la sede.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 delegati di cui 3 designati dalla Unione del commercio turismo e servizi di Mantova , 1 dalla Filcams-CGIL, 1 dalla Fisascat-CISL e 1 dalla Uiltucs-UIL di Mantova.

I consiglieri durano in carica 4 anni, salvo revoca o dimissioni, e possono essere rieleggibili per un ulteriore mandato.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, i quali rivestiranno anche la carica di Presidente e Vice Presidente dell'Ente, nonché dell'Assemblea.

Il presidente e il vice-presidente sono scelti alternativamente tra i delegati di parte imprenditoriale e sindacale. Il presidente e il vice-presidente non possono provenire dalla medesima parte.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la attuazione degli scopi dell'Ente.

Ad esso è affidata la gestione del patrimonio sociale.

Il Consiglio, tra l'altro:

- sovrintende a tutte le attività dell'Ente, imprimendo e garantendo unità di indirizzo e coordinata pianificazione e sviluppo degli interventi; individua e fissa le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell'Ente e gli obiettivi ritenuti di volta in volta prioritari; disciplina i vari interventi ed iniziative approvandone i relativi progetti e particolari; provvede agli accantonamenti delle risorse e mezzi dell'Ente nei modi, forme e tempi da esso deliberati; provvede sulla base delle risultanze contabili ad attribuire le risorse ed i mezzi in relazione agli scopi indicati all'art.3 comma 1 per il settore commercio e terziario e comma 3.2 per il settore turismo;
- predispone il Regolamento delle attività dell'Ente sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alla compilazione dello stato di previsione e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- regola lo svolgimento dell'attività sociale, il funzionamento e l'uso dei beni dell'Ente;
- provvede alla convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dall'art.7;
- al fine di una sempre migliore e tempestiva conoscenza dell'andamento e delle esigenze dei vari comparti di attività, e più in generale del mercato del lavoro e delle forme previdenziali ad esso relativi, il Consiglio istituirà, qualora ne ravvisi la necessità, fissando le competenze, Commissioni permanenti di Settore incaricate di osservare e segnalare i problemi, generali e specifici, nonché incaricate di formulare proposte di studio e/o intervento generale o particolare, anche con riferimento ad opportune forme convenzionali di assistenza, previdenza e di sostegno e tutela dei redditi.

Il Consiglio con apposita deliberazione potrà delegare parte dei propri poteri, così come l'esecuzione di determinati atti, al Presidente e al Vice Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio del Consigliere almeno 8 giorni prima della riunione e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione; in caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato a mezzo comunicazione telegrafica o via telex o telefax, con un preavviso di 48 ore.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del 50 % più uno dei Consiglieri che comunque garantiscano la rappresentanza di tutti i soci.

Alle riunioni, ed in considerazione della eventuale particolarità delle materie da affrontare, potranno essere invitati ad assistere e riferire i componenti dell'Osservatorio Provinciale, ove costituito.

Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno i 2/3 più uno dei Consiglieri presenti.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo è tenuto a cura del Presidente.

Ai consiglieri competerà, esclusivamente, il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle funzioni ed un eventuale gettone di presenza stabilito annualmente dal Consiglio su mandato dell'Assemblea.

Art. 12 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Ente e la firma sociale, che può delegare al Vice Presidente. Egli è pertanto autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, enti finanziari, banche e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.

Il Presidente ha ogni potere relativo alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e ad esso spetta la supervisione delle attività sociali.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo alternativamente tra i propri membri di designazione della Unione del Commercio e quelli di designazione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il Vice Presidente è eletto tra i membri di designazione della parte di cui non è espressione il Presidente.

Il Vice Presidente esercita le funzioni ed i poteri del Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi.

Art. 13 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori nominato dall'Assemblea sarà composto da tre membri effettivi così designati:

- 1 scelto tra i delegati di parte datoriale,
- 1 tra i delegati dei soci di parte sindacale,
- 1 scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori ufficiali dei Conti che svolgerà funzioni di Presidente del Collegio stesso e 3 membri supplenti nominati con gli stessi criteri.

Competerà all'Assemblea la nomina dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo, così come la sostituzione del membro ingiustificatamente assente a più di tre riunioni consecutive del Collegio.

Il Collegio dei Revisori interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo e avrà il compito di seguire attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell'Ente con ogni potere di accertamento e di ispezione riferendo all'Organo Amministrativo, con apposita relazione annuale sulle risultanze di bilancio.

Nel caso vengano rilevate irregolarità i componenti del Collegio ne riferiranno al Consiglio Direttivo e, ove lo ritengano necessario, all'Assemblea, affinché assuma i provvedimenti di competenza.

Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno ogni tre mesi. Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Consiglio Direttivo.

Ai Revisori spetterà un eventuale rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, e, ove deliberato dal Consiglio su mandato dell'Assemblea e nella misura da questo fissata, competerà un compenso determinato dalle tabelle professionali all'uopo predisposte.

Art. 14 – Patrimonio sociale

Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'Ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del Contratto Nazionale di Lavoro del terziario e del Turismo: distribuzione e servizi e suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Art. 15 – Esercizio e bilancio

L'esercizio dell'Ente Bilaterale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini di legge previsti C.C. il Consiglio Direttivo depositerà presso la sede dell'Ente il conto consuntivo dell'anno precedente e lo stato di previsione corredato dalla Relazione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori sullo stato e le prospettive dell'Ente.

Art. 16 – Scioglimento

Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l'intero patrimonio dell'Ente una volta procedutosi all'integrale pagamento degli eventuali debiti, sarà devoluto, sulla base di apposito accordo, a favore di enti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente.

In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo fungerà da liquidatore.

Art. 17– Regolamento delle attività dell'Ente Bilaterale

Le attività dell'Ente ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse, sono disciplinate oltre che dal presente Statuto, da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Art. 18 – Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia tra i soci o tra essi e l'ente o gli organi di quest'ultimo, saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto di 3 membri, di cui due nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo

di fiducia comune o, in mancanza di accordo, designato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Mantova.

Il collegio arbitrale avrà natura irrituale, giudicherà ex bono et aequo, svincolato da formalità di procedura, ed il lodo emesso sarà inappellabile.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento delle attività, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, e segnatamente quelle in materia di Associazioni senza scopo di lucro.

In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti e di legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, integrato con gli accordi Provinciali, per i dipendenti da Aziende del Commercio, Servizi e Turismo.

Modifiche dello Statuto, degli scopi sociali, della messa in liquidazione delle attività, delle modalità di contribuzione, potranno essere deliberate solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL o a livello territoriale previo conforme parere, a pena di nullità, delle suddette Organizzazioni nazionali.